



Roma, 27 maggio 2021

Alle Strutture territoriali SLC CGIL

Area Produzione Culturale

**Oggetto: Decreto legge Sostegni Bis, n.73 25/05/2021 -Settore Cultura e Spettacolo**

Car\* compagn\*,

inviamo la presente nota con l'intento di fornire le prime indicazioni sul contenuto delle sezioni di nostra competenza del **decreto-legge Sostegni bis n.73** (bozza approvata dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021), il cui testo definitivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio u.s. e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, che, con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, interviene anche con nuove misure in sostegno della cultura e dello spettacolo.

Nel dettaglio:

**TITOLO I *sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi.***

**Art. 1 *Contributo a fondo perduto***

È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a

- 1) Soggetti con P.IVA attiva alla data d' entrata in vigore del Decreto e presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art.1 del DL 41/21 che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
- 2) (alternativo a punto 1) Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di P.IVA (attiva alla data d'entrata in vigore del Decreto) residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. I soggetti, a seguito di istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art.1 del DL41/21, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto come credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del punto 1) verrà scomputato o non verrà riconosciuto se inferiore. Il contributo spetta se l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo 1.4.20 – 31.3.21 è inferiore del 30% dell'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo 1.4.19 – 31.3.20

3) Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di P.IVA (attiva alla data d'entrata in vigore del Decreto) residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.20 rispetto al 31.12.19 in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto dal MEF.

Ammontare:

punto 1) 100% del contributo riconosciuto per art.1 DL 41/21 dall'Agenzia delle Entrate con accredito o credito d'imposta (su richiesta)

punto 2) percentuale sulla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo 1.4.20 – 31.3.21 e l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo 1.4.19 – 31.3.20:

se hanno beneficiato del contributo da art.1 DL 41/21

- 60% per soggetti con ricavi e compensi fino a € 100.000
- 50% per soggetti con ricavi e compensi tra € 100.000 e € 400.000
- 40% per soggetti con ricavi e compensi tra € 400.000 e € 1.000.00
- 30% per soggetti con ricavi e compensi tra € 1.000.000 e € 5.000.00
- 20% per soggetti con ricavi e compensi tra € 5.000.000 e € 10.000.00

se non hanno beneficiato del contributo da art.1 DL 41/21

- 90% per soggetti con ricavi e compensi fino a € 100.000
- 70% per soggetti con ricavi e compensi tra € 100.000 e € 400.000
- 50% per soggetti con ricavi e compensi tra € 400.000 e € 1.000.00
- 40% per soggetti con ricavi e compensi tra € 1.000.000 e € 5.000.00
- 30% per soggetti con ricavi e compensi tra € 5.000.000 e € 10.000.00

Comunque, per tutti, il contributo non potrà essere superiore a € 150.000

Punto 3) percentuale stabilita con decreto del MEF applicata alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.20 rispetto al 31.12.19.

\*\*\*

## TITOLO IV *Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali*

### **art. 36 *Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza***

per il 2021 riconosciute, su domanda da presentare entro il 31 luglio 2021 all'INPS, ulteriori 4 quote di REM per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. L'ammontare resta quello normato dall'art. 5 del DL 34/20 (Ciascuna quota del Rem e' determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita' grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE).

### **Art. 38 *NASPI***

Fino al 31.12.2021 sospesa l'applicazione del comma 3 dell'art. 4 del DL 22/15 che riduce la prestazione del 3% ogni mese a partire dal 4° mese di fruizione della NASPI.

### **Art. 40 *Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero del contributo addizionale.***

Confermate le ulteriori 26 settimane di integrazione salariale fino al 31.12.21 la riduzione media oraria non può superare l'80% dell'orario giornaliero e il 90% dell'orario di lavoro di ogni lavoratore nell'arco del periodo per il quale è stipulato l'accordo collettivo aziendale. Trattamento speciale di integrazione salariale per i lavoratori pari al 70% della retribuzione per le ore di lavoro non prestate. Scompare invece la parte della norma che prevedeva la proroga automatica del divieto di licenziare di ulteriori 60 giorni, fino al 28 agosto, per le imprese che utilizzano la cig Covid-19 a giugno. Nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ma resta loro precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 (licenziamenti) o il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo a meno di cessazione dell'attività d'impresa, liquidazione, cessione senza possibilità di applicare l'art. 2112 c.c., accordo nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, fallimento senza esercizio provvisorio.

### **Art. 41 *Contratto di rioccupazione***

Dal 1.7.21 al 31.10.21 contratti di rioccupazione a tempo indeterminato (in forma scritta) per incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione. Periodo d'inserimento di 6 mesi, al termine le parti possono recedere, altrimenti si stabilizza il rapporto a tempo indeterminato. Esonero ai datori di lavoro, per tutto il periodo dell'inserimento, del versamento del 100% dei contributi previdenziali INPS (restano esclusi i contributi INAIL), purchè il datore di lavoro non abbia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. L'esonero viene perduto in caso di licenziamento nel periodo dell'inserimento e il beneficio già fruito viene recuperato. Stessa misura in caso di licenziamento di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e stesso inquadramento del lavoratore in inserimento.

### **Lavoratori dello spettacolo:**

### **art. 42 *Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo***

un nuovo **Bonus** di **1.600 euro**, *una tantum*, interesserà, così come già avvenuto con il Decreto Legge Sostegni, una platea di beneficiari allargata (si attendono comunque i chiarimenti dell'Inps per le

modalità di erogazione, e per conoscere i tempi di presentazione delle domande della nuova indennità).

Viene individuato un primo gruppo di soggetti costituito da:

- lavoratori **stagionali**, lavoratori **a tempo determinato** e lavoratori in **somministrazione** dei settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali**;
- lavoratori stagionali e in somministrazione di **settori diversi** dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti.

**Requisiti:**

- aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro quando dipendenti, o terminato, ridotto o sospeso l'attività se autonomi **tra il 1° gennaio 2019 e la prossima data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis**;
- aver svolto la prestazione lavorativa per **almeno trenta giornate** nel medesimo periodo;
- non essere titolari di **pensione**, né di un **rapporto di lavoro dipendente**, né di **NASpl** sempre alla data di entrata in vigore del decreto.

Invece i **lavoratori autonomi occasionali** devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- essere privi di partita IVA;
- essere iscritti alla **Gestione separata**;
- non avere un contratto in essere il giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto Sostegni bis.

Infine, per i **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**, sono previsti due canali:

- coloro che hanno **almeno 30 contributi giornalieri** versati dal **1° gennaio 2019** alla data di entrata in vigore del decreto, un reddito relativo al 2019 non superiore a 75.000 euro e non risultano:
  - titolari di pensione;
  - titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  - titolari di contratto intermittente con corresponsione dell'indennità di disponibilità prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo numero 81 del 2015;
- coloro che hanno **almeno 7 contributi giornalieri** versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto e un reddito relativo al 2019 non superiore a **35.000 euro**.

Si ricorda, infine, che nell'eventualità si rientri in più di una delle categorie citate il bonus potrà essere richiesto comunque una sola volta.

Nello specifico, dal testo stesso del DL Sostegni bis **art.42**:

**Comma 1:** *Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (...) è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.*

...

**Comma 3:** *Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600:*

*a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di*

lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno **trenta giornate** nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno **trenta giornate** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, **privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che **non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto**. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla **Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

**Comma 4:** I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di **contratto di lavoro subordinato**, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b) titolari di **pensione**.

....

**Comma 6:** Ai lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno **trenta contributi** giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a **75.000 euro**, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

**Comma 7:** Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Come per le precedenti indennità questi **bonus** del Decreto Sostegni non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro né con pensioni dirette, tranne l'assegno di invalidità.

Si rammenta, peraltro, che la domanda per richiedere il bonus previsto dal precedente DL Sostegni 22/03/ 2021 n.41 è ancora disponibile essendo **la scadenza fissata al 31 maggio 2021**

**SPORT:**

**ART. 44. Indennità per i collaboratori sportivi**

**Comma 1.** *E' erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività (...).*

**Comma 2.** *L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinata come segue:*

*a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;*

*b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;*

*c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.*

**Comma 3.** *Ai fini di cui al comma 2, la società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.*

**Comma 4.** *Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori autocertificano, per ciascuna mensilità, la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.*

La società Sport e Salute S.p.A., acquisisce dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto per i collaboratori sportivi e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall'INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021. Dovrebbe quindi essere risolta la casistica relativa alle "incongruenze INPS"

Le indennità di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito e non sono riconosciute ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza

#### **Art. 48 piano nazionale per le Scuole di Mestieri**

Istituito un fondo per l'istituzione presso Regioni e PP. AA. Trento e Bolzano, d'intesa con il MINLAV, di scuole dei mestieri per i settori di specializzazione del territorio.

\*\*\*

## **TITOLO VII Cultura**

#### **Art. 65 "Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore della cultura"**

Si introducono alcune misure che anticipano il Disegno di Riforma del settore.

**Indennità di malattia.** Per accedere all'indennità economica si richiedono non più 100 ma 40 contributi giornalieri versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dal 1 gennaio dell'anno precedente l'insorgenza della malattia.

Inoltre, viene innalzata la retribuzione giornaliera riconosciuta ai fini assistenziali (indennità economiche di malattia e maternità) si passa dagli attuali 67,14 euro a 100 euro.

**Genitorialità:** Viene modificato il sistema di calcolo delle indennità previste in materia di genitorialità parametrandone l'ammontare giornaliero al reddito percepito nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile, anziché quello di verifica nelle ultime quattro settimane.

**Infortuni:** I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo vengono automaticamente assicurati presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le tariffe dei premi per l'assicurazione sono quelle delle gestioni 'Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività'. Le Fondazioni lirico sinfoniche sono obbligate ad assicurare il personale orchestrale, anche quello che opera nel cosiddetto golfo mistico.

**Disoccupazione autonomi:** Nasce un nuovo strumento per la disoccupazione chiamato **Alas - assicurazione per la disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo** - per i lavoratori che non abbiano in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato, non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, non siano beneficiari del reddito di cittadinanza, abbiano maturato nell'ultimo anno precedente alla domanda di disoccupazione almeno quindici giornate di contribuzione, abbiano un reddito relativo all'anno precedente non superiore a 35mila euro.

L'indennità sarà corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. L'indennità non potrà in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

**Interventi sulla previdenza:** si introducono correttivi per garantire ai professionisti dello spettacolo la maturazione dell'annualità di contribuzione necessaria per l'accesso al trattamento pensionistico. Nello specifico, per i lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, i contributi giornalieri richiesti per il raggiungimento dell'annualità di contribuzione sono ridotti da 120 a 90. Per gli attori cinematografici e audiovisivi, che svolgono prestazioni caratterizzate da una discontinuità strutturale, si prevede che ogni giornata contributiva versata al Fondo determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui richiesti.

Per i lavoratori dello spettacolo che abbiano dichiarato per l'anno di contribuzione un importo superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (oggi circa 26.000 euro), è accreditato d'ufficio un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto. Fino ad un massimo di 10 anni.

Inoltre, viene previsto che il versamento dei contributi al Fondo avvenga anche per le prestazioni rese con riferimento ad attività di insegnamento retribuite, formazione e di carattere promozionale di spettacoli.

Si introduce infine la possibilità di procedere con il ricongiungimento dei contributi versati presso altre gestioni.